



**EMENDAMENTI ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007
DDL N. 1746
PRESENTATI DA LEGAUTONOMIE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N.1746

Art. 8

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

Sostituire il comma 6 con il seguente: “il gettito complessivo dell’imposta deve essere pari all’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare”.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 12

Al comma 1

La frase dal “1° gennaio 2008” è sostituita dalla frase “1° gennaio 2007”

Al comma 2

La frase “dell’anno 2008” è sostituita dalla frase “dell’anno 2007”

Al comma 3

Sostituire “dall’esercizio finanziario 2009” con la frase “dall’esercizio finanziario 2008”

Al comma 3

Sostituire la frase “rispetto all’anno 2008” con la frase “rispetto all’anno 2007”

Motivazione:

La norma prevede che la “compartecipazione dinamica all’Irpef” venga applicata dall’anno 2007, anche perché la previsione dei commi 1, 2 e 3 sulla compartecipazione comunale all’Irpef produrrebbe i suoi effetti nel lontano 2009.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 20

(Disposizioni varie in materia fiscale)

Sopprimere il comma 12.

Si tratta di ripristinare la norma dell'imposta sulla pubblicità, onde evitare di applicare l'imposta alle sole superfici eccedenti i 5 m. quadrati, anche perché ciò significherebbe una perdita netta nelle entrate comunali

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 59

(Disposizioni in materia di personale per Regioni ed Enti locali)

Aggiungere un comma 4):

in deroga alla presente legge sono ammesse assunzioni per la gestione del decentramento catastale e per la lotta alla elusione ed evasione fiscale.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 59

(Disposizioni in materia di personale per Regioni ed Enti locali)

Al comma 3), sostituire le parole “continuano ad applicarsi” con le parole “non si applicano”.

Ciò può permettere ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, esclusi dall'applicazione del Patto di stabilità interno, l'obbligo di riduzione dell'1% delle spese di personale, incluso quello a tempo determinato e a contratto, nel triennio 2006-2008 rispetto alla spesa sostenuta nel 2004.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 59

(Disposizioni in materia di personale per Regioni ed Enti locali)

Abrogare il comma 2

Motivazione:

si tratta di promuovere una sanatoria rispetto alle norme punitive contenute nella Finanziaria 2006.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 74

Comma 6)

Dopo le parole “presente comma” sostituire “è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale” con “**quale differenza tra entrate finali e spese finali**”

Il saldo finanziario di competenza disposto dal 6° comma deve essere semplificato e considerato quale differenza fra entrate finali e spese finali anche per la parte in conto capitale.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 74

Al comma 6 aggiungere il punto e): “le spese pagate nel titolo II e finanziate negli anni precedenti e nell’anno corrente con applicazione dell’avanzo di amministrazione”.

Proposta avanzata da Antonino Borghi

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 74

Abrogare il comma 13

Gli enti esclusi dal Patto di stabilità vano esclusi anche da vincoli agli investimenti.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

Art. 75

Aggiungere un art. 75/bis: i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75%.

La norma si rende necessaria per evitare di ritornare alla previsione della Legge 10 (1977) che prevedeva che gli oneri di urbanizzazione dovevano essere interamente utilizzati per le spese di manutenzione ordinaria e di investimenti.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

L'art. 76 del ddl 1746 è abrogato

Motivazione:

Le disposizioni modificano l'ordinamento degli enti locali relativamente agli organi di governo delle Comunità montane e delle Unioni dei comuni anticipando in parte e al di là di ogni organica disciplina la definizione delle disposizioni di cui all'art. 117 secondo comma lettera p) della Costituzione. Sul punto è infatti necessaria un'ampia concertazione con il sistema delle autonomie locali e nelle sedi istituzionalmente preposte quale la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Inoltre, nella disciplina relativa agli organi di governo della Comunità montana non è più prevista la disposizione di garanzia della rappresentanza della minoranza (che è invece mantenuta per le Unioni dei Comuni) dovendo invece essere considerato questo un principio generale cui attenersi nella formazione e composizione di organismi di rappresentanza sebbene di secondo grado. Le disposizioni in oggetto incidono infine sostanzialmente sullo status degli amministratori locali escludendo dalla possibilità di aspettativa non solo i consiglieri comunali ma anche i componenti degli organi esecutivi, al di là di ogni dimensione demografica degli enti. Per i componenti delle giunte restano infatti in vigore le disposizioni sui permessi e le licenze di cui all'art. 79 del d.lgv. 267/2000 (diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata più di 24 ore lavorative al mese). Tali disposizioni, pur condivisibili laddove rientranti nell'obiettivo di contenimento dei costi della politica e nelle necessità di coordinamento della finanza pubblica, produrrebbero un allentamento dall'impegno nel governo delle città di forze sane e di competenze tanto più indispensabili quanto maggiori e complessi sono i compiti che ogni amministrazione locale anche di medie dimensioni deve affrontare.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

All'art. 79 del ddl 1746 i commi 5 e 6 sono abrogati

Motivazione: Si condivide lo spirito della norma volta a semplificare livelli istituzionali preposti spesso allo svolgimento di funzioni analoghe o sovrapponibili, vale tuttavia il principio di dover rinviare agli adempimenti di cui all'art. 117 secondo comma lettera p) della Costituzione e alla concertazione con le autonomie locali la puntuale disciplina di tali fattispecie.

LEGGE FINANZIARIA 2007

DDL N. 1746

L'art. 80 ddl 1746 è abrogato

Motivazione: L'articolo risente di una formulazione probabilmente non attentamente valutata. La natura dell'impegno e delle responsabilità che gravano su amministratori di aziende pubbliche e la necessità di attrarre management qualificato dovrebbe indurre a considerazioni più attente alla realtà molto diversificata, sia nella dimensione che nella forma giuridica, delle aziende di servizio pubblico locale e ai processi di riorganizzazione cui sono interessate